

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Mugello

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 53 DEL 28/12/2017

Sommario

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	4
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Diffusione del Regolamento	4
Art. 3 - Definizioni - Criteri generali	4
Art. 4 - Sede delle adunanze	5
CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEL MUGELLO	5
Art. 5 - Composizione del Consiglio	5
Art. 6 - Presidenza delle adunanze	5
Art. 7 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio	6
Art. 8 - Scrutatori	6
CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI	7
Art. 9 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari	7
Art. 10 - Funzioni del Capogruppo	7
Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo	8
CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI	8
Art. 12 - Costituzione, composizione e presidenza	8
Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni consiliari	9
Art. 14 - Verbali delle sedute	10
Art. 15 - Commissioni speciali e di indagini	10
TITOLO II - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE MUGELLO	11
CAPO I - NORME GENERALI	11
Art. 16 - Riserva di Legge	11
Art. 17 - Risorse umane e strumentali	11
CAPO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI	12
Art. 18 - Diritto di iniziativa e di informazione	12
Art. 19 - Presentazione di emendamenti	12
Art. 20 - Interrogazioni	13
Art. 21 - Interpellanza	15
Art. 22 - Mozioni	15
Art. 23 - Mozione d'ordine	16
Art. 24 - Ordini del giorno	17
CAPO III - DOVERI DEI CONSIGLIERI	17
Art. 25 - Doveri dei Consiglieri	17
Art. 26 - Astensione obbligatoria	18
Art. 27 - Partecipazione alle sedute	18
Art. 28 - Decadenza	18
Art. 29 - Cessazione dalla carica di Consigliere	19
TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO	19
Art. 30 - Programma di mandato del Presidente dell'Unione	19
Art. 31 - Rapporto del Presidente dell'Unione sulle principali attività svolte all'Unione nell'anno precedente	19
TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	20
CAPO I - CONVOCAZIONE	20
Art. 32 - Competenza	20
Art. 33 - Convocazione delle sedute	20

Art. 34 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità _____	21
Art. 35 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini _____	21
Art. 36 - Ordine del giorno _____	22
Art. 37 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione _____	22
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE _____	23
Art. 38 - Deposito degli atti _____	23
Art. 39 - Numero legale _____	23
Art. 40 - Sedute di prima convocazione _____	24
Art. 41 - Sedute di seconda convocazione _____	24
CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE _____	25
Art. 42 - Adunanze pubbliche _____	25
Art. 43 - Adunanze segrete _____	25
Art. 44 - Adunanze aperte _____	26
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE _____	26
Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri _____	26
Art. 46 - Comportamento del pubblico _____	27
Art. 47 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze _____	28
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI _____	28
Art. 48 - Ordine di trattazione degli argomenti _____	28
Art. 49 - Comunicazioni _____	29
Art. 50 - Domande di attualità _____	29
Art. 51 - Mozione d'ordine _____	30
Art. 52 - Mozioni / Ordini del Giorno _____	30
Art. 53 - Discussione - Norme generali _____	30
Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva _____	31
Art. 55 - Fatto personale _____	31
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO VERBALE DELLE SEDUTE _____	31
Art. 56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza _____	32
Art. 57 - Verbalizzazione delle sedute _____	32
Art. 58 - Riprese audiovisive _____	32
Art. 59 - Modalità generali _____	33
Art. 60 - Votazioni in forma palese _____	34
Art. 61 - Votazione per appello nominale _____	34
Art. 62 - Votazioni segrete _____	35
Art. 63 - Esito delle votazioni _____	36
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI _____	36
Art. 64 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare _____	36
Art. 65 - Norma di rinvio _____	37
Art. 66 - Entrata in vigore _____	37

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio dell'Unione è disciplinato dalla Legge nazionale e regionale, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalla Legge nazionale o regionale, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, o dal Presidente del Consiglio, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentiti eventualmente i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario.

Art. 2 - Diffusione del Regolamento

1. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
2. Copia del regolamento deve essere inviata dal Presidente, o dal Presidente del Consiglio, ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione, per e-mail. Una copia deve essere inoltre consegnata anche ai funzionari e al Segretario di nuova nomina.

Art. 3 - Definizioni - Criteri generali

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per “maggioranza” si intende il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco;
 - b) per “minoranza” si intende il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista, o in una delle liste, non collegate al Sindaco, compreso il candidato Sindaco eletto Consigliere;
 - c) per Consigliere anziano colui che risulta essere il più anziano d'età.
2. Il Sindaco è componente di diritto del Consiglio, salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento non dispongano diversamente usando la formula “senza computare a tal fine il Sindaco” o altra di analogo indubbio significato, e ai fini del presente Regolamento viene computato a ogni effetto fra i componenti del Consiglio stesso.
3. In tutti i casi in cui il computo dei Consiglieri necessario a vari fini assommi ad una cifra decimale e norme di Legge, Statuto o Regolamento non indichino un preciso criterio di calcolo, si applica il criterio dell'arrotondamento aritmetico che comporta che l'arrotondamento debba essere effettuato “per difetto” ove la cifra decimale sia uguale o inferiore a cinquanta e “per eccesso” ove la cifra decimale sia superiore a cinquanta.

Art. 4 - Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sala consiliare del Comune di Borgo San Lorenzo. Possono essere svolte altresì nelle sale consiliari dei Comuni che aderiscono all'Unione.
2. Il Presidente, o il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare le sedute del Consiglio dell'Unione eccezionalmente in luogo diverso dalla sede abituale, purché nei territori comunali dei Comuni aderenti, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato in relazione alla specificità dell'argomento da trattare o a giustificate opportunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui l'adunanza si tenga in luogo diverso dalla sede abituale, dovrà essere garantita adeguata pubblicità.

CAPO II - IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEL MUGELLO

Art. 5 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione Montana Mugello è composto dai Sindaci dei comuni aderenti e dai rappresentanti elettivi dei Consigli Comunali dei comuni aderenti eletti secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ente.
2. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione Mugello da parte dei rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione di sostituti o di entrata in carica di componenti di diritto individuati con le procedure e le modalità previste dallo Statuto.
3. Nella prima seduta a cui partecipa il nuovo o i nuovi Consiglieri eletti, il Consiglio dell'Unione provvede alla loro convalida mediante apposita deliberazione, da effettuarsi prima della trattazione dell'ordine del giorno della seduta.
4. La prima seduta del Consiglio dell'Unione che avviene a seguito di rinnovo dei consigli comunali dovuto ad elezioni amministrative, è convocata dal Presidente dell'Ente in carica.

Art. 6 - Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio ha facoltà di nominare un Presidente che rappresenta il Consiglio e svolge ogni funzione allo stesso attribuita dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Nel caso il Consiglio non si avvalga della facoltà di cui al comma 1, la funzione di Presidente del Consiglio è svolta dal Presidente dell'Unione, o dal Sindaco nominato in sostituzione temporanea del Presidente, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto.

3. Il Presidente del Consiglio, quando non coincide con il Presidente dell'Unione, è un Consigliere eletto di norma nella prima seduta del Consiglio, successiva all'elezione del Presidente stesso, previa iscrizione del punto all'ordine del giorno.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, per la prima votazione. Se il quorum non è raggiunto, si avrà una seconda votazione, da effettuarsi in una seduta successiva alla precedente, entro 15 giorni dalla prima. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo consiliare e con quella di assessore.

6. Il Presidente del Consiglio resta in carica per trenta (30) mesi, salvo revoca con motivata mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e presentata almeno da un terzo di essi. La mozione deve essere posta in discussione non oltre trenta (30) giorni dalla data di presentazione al protocollo dell'Unione.

7. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Presidente del Consiglio, la funzione è svolta dal Presidente dell'Unione, che lo sostituisce per tutta la durata dell'assenza e in caso di vacanza fino all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno e assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il Regolamento.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle Leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare:

a) garantisce ai Consiglieri l'esercizio delle proprie funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento;

b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;

c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

d) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;

e) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo ove necessario sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Locale, se reperibile, o altrimenti ricorrendo alle forze dell'ordine;

f) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

Art. 8 - Scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori per le votazioni, sia pubbliche che segrete, escludendo da tale designazione i Capigruppo.

2. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno tre Consiglieri. E' fatta salva la possibilità del singolo consigliere, nel solo momento del suo insediamento nel Consiglio, di costituire una singola "unità consiliare" equiparata al gruppo consiliare, purché la denominazione abbia un formale riferimento alla lista comunale di provenienza (nella quale è stato eletto).
3. Entro dieci giorni dalla deliberazione di convalida degli eletti, i Consiglieri comunicano per iscritto al Presidente la costituzione dei Gruppi ed il nome del proprio Capogruppo.
4. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio della costituzione dei gruppi nonché dei relativi Capigruppo e componenti. Identica informazione viene trasmessa al Segretario dell'Ente.
5. Ogni nuovo Consigliere che entra a far parte del Consiglio dell'Unione in un momento diverso da quanto indicato sopra, deve rendere la dichiarazione scritta, da consegnare al Presidente del Consiglio prima della fine della prima seduta a cui partecipa, riportante il gruppo consiliare a cui intende appartenere.
6. Le variazioni alla costituzione, alla composizione ed al nome dei gruppi, ovvero alle funzioni di Capogruppo, saranno comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Ente che provvederà a darne informazione al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Ogni Consigliere può lasciare il gruppo di appartenenza e aderire ad altro gruppo esistente previo consenso di quest'ultimo ovvero costituire nuovo gruppo consiliare se composto da almeno tre Consiglieri. I Consiglieri che lasciano il gruppo di appartenenza e non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente periodo aderiscono al gruppo misto e qualora decidano di non aderire a questo ultimo, restano Consiglieri indipendenti. In ogni caso ne devono dare comunicazione scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Ente.

Art. 10 - Funzioni del Capogruppo

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo salvo quanto previsto all'art. 62 del presente regolamento in caso di votazioni segrete.

2. Ogni risposta alle interrogazioni del gruppo consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.
3. Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000 e all'art. 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti del Gruppo presenti.

Art. 11 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento delle attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta da tutti i Capigruppo consiliari nominati dai rispettivi gruppi, o da loro delegati, oltre al Presidente dell'Unione o suo delegato. Le eventuali deleghe devono essere preventivamente comunicate in forma scritta al Presidente del Consiglio ed al Segretario dell'Ente. Alla riunione possono partecipare, su invito, i membri della Giunta ed il Segretario.
3. La convocazione può essere trasmessa per via telematica, purché corredata dalla ricevuta di avvenuta ricezione, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal singolo consigliere sull'autorizzazione all'utilizzo rilasciata all'Ente.
4. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
5. La Conferenza in particolare viene convocata:
 - a) quando risulti utile, nell'imminenza del consiglio dell'Unione, con congruo anticipo prima dell'inizio della seduta consiliare;
 - b) quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei Capigruppo e deve essere convocata almeno entro 15 giorni dalla richiesta;
6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo non sono pubbliche salvo diversa disposizione della conferenza stessa.
8. La Conferenza dei Capigruppo si può concludere con la stesura di un verbale.

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 12 - Costituzione, composizione e presidenza

1. Il Consiglio dell'Unione nella prima seduta dopo il proprio insediamento, può costituire al suo interno Commissioni permanenti nel numero massimo di tre (3), oltre alla Commissione di garanzia. I componenti delle commissioni permanenti sono nominati dal consiglio con votazione palese. L'eventuale mancata nomina nei termini indicati, non impedisce il regolare funzionamento dell'organo consiliare.
2. Le Commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio ed esercitano le loro funzioni concorrendo, secondo quanto previsto dal successivo art. 13, con funzioni propositive, ai compiti di programmazione, indirizzo e controllo allo stesso attribuiti.
3. Qualora il Consiglio lo ritenga utile, può modificare sia il numero che la composizione delle Commissioni senza dover procedere alla modifica del presente regolamento. Alle Commissioni così istituite si applica quanto stabilito dal presente regolamento.
4. Le Commissioni hanno facoltà di riunirsi in maniera congiunta ogni qualvolta i Presidenti lo ritengano necessario.
5. Le Commissioni permanenti sono costituite nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. I Consiglieri sono nominati sulla base delle designazioni effettuate da ciascun gruppo.
6. La presidenza di ciascuna Commissione è attribuita dalla Commissione stessa nella prima seduta di insediamento, convocata dal Presidente del Consiglio, mediante elezione, con votazione palese a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più commissioni consiliari.
7. La presidenza della Commissione di garanzia e controllo è attribuita ad un Consigliere di minoranza, designato da parte degli stessi gruppi consiliari di minoranza, mentre la presidenza delle altre commissioni è attribuita alla maggioranza.
8. In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio dell'Unione procede alla sostituzione.
9. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente della Commissione, alla Commissione stessa.
10. Ciascun consigliere componente, previa comunicazione scritta, inviata anche per posta elettronica, alla Segreteria dell'Unione, in caso di impedimento a presenziare ad una o più riunioni della/e commissione/i di appartenenza può farsi rappresentare da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare; solo qualora il consigliere faccia gruppo a sé può farsi rappresentare da altro consigliere ancorché non appartenente al proprio gruppo consiliare. La facoltà di delega potrà essere esercitata da ciascun componente di ogni commissione consiliare per un massimo di tre volte l'anno.

Art. 13 - Funzionamento delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari sono validamente costituite se interviene un numero di commissari pari ad almeno la metà dei componenti della Commissione.

2. Le Commissioni consiliari svolgono funzioni consultive, istruttorie, di vigilanza, di studio e di proposta relative all'ambito di competenza della commissione e specificatamente:

a) coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, svolgendo attività consultiva e referente in ordine alle deliberazioni;

b) esprimono, di norma, pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza del Consiglio;

c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, le questioni di interesse generale rientranti nel settore di competenza.

3. Alle sedute delle Commissioni consiliari possono partecipare, anche su espresso invito del Presidente della Commissione: gli Assessori competenti per materia, il Presidente del Consiglio, funzionari e soggetti esterni di cui all'art. 44, comma 2 del presente Regolamento.

4. Le sedute delle Commissioni consiliari sono di norma pubbliche, salvo la trattazione di affari riservati o concernenti persone, che dovrà svolgersi in forma segreta, secondo quanto indicato nell'art. 43 del presente Regolamento.

5. Le Commissioni vengono convocate ciascuna dal proprio Presidente. Gli avvisi di convocazione delle Commissioni consiliari normalmente devono essere consegnati almeno tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione, con le stesse modalità previste per la Conferenza dei Capigruppo e devono indicare gli argomenti da trattare, l'ora ed il luogo di inizio, salvo urgenze e sentiti i Capigruppo.

6. Le proposte di deliberazione e la documentazione a corredo per la discussione dei punti all'ordine del giorno devono essere a disposizione dei componenti delle commissioni almeno per l'inizio della seduta della commissione stessa.

Art. 14 - Verbali delle sedute

1. I lavori della Commissione si concludono con un verbale, redatto in forma sintetica, a cura del Presidente della Commissione, coadiuvato da un membro della commissione che assume le funzioni di Segretario, il quale dà atto delle decisioni assunte e delle relative eventuali posizioni contrarie. Tale verbale viene approvato dalla commissione prima della chiusura dei lavori.

2. I verbali delle Commissioni potranno essere integrati da eventuali allegati, formulati nella medesima seduta, o se formulati precedentemente dai componenti della Commissione dovranno essere letti nella seduta.

3. Copia dei verbali è trasmessa al Presidente del Consiglio, ai Sindaci, ai Capigruppo consiliari ed ai componenti della Commissione.

Art. 15 - Commissioni speciali e di indagini

1. Il Consiglio dell'Unione, su proposta del Presidente dell'Unione, Presidente del Consiglio, Conferenza dei Capigruppo o da almeno 5 Consiglieri, può istituire con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni temporanee speciali e di indagini per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale ai sensi dell'art. 44 del T.U. 267/2000.
2. Per i criteri e le modalità di composizione e funzionamento si applicano le medesime disposizioni previste al Titolo I Capo IV "Le Commissioni Consiliari" del presente Regolamento.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente i responsabili degli uffici e dei servizi sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
4. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
5. Con la presentazione della relazione al Consiglio dell'Unione la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

TITOLO II - I CONSIGLIERI DELL'UNIONE MUGELLO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 16 - Riserva di Legge

1. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri assegnati e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge. L'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto.
2. I Consiglieri hanno diritto agli eventuali rimborsi spese nei termini fissati dalle vigenti leggi. I Consiglieri che intendono usufruire dei rimborsi dovranno farne esplicita richiesta in forma scritta alla Segreteria dell'Unione, utilizzando l'apposita modulistica predisposta, entro i termini stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 17 - Risorse umane e strumentali

1. Il Presidente, i singoli Consiglieri e i Gruppi consiliari si avvalgono del personale in servizio presso l'ufficio che svolge funzioni di segreteria agli organi istituzionali. Tale ufficio svolge funzioni di supporto per l'accesso alle informazioni e agli atti amministrativi, per la predisposizione di proposte di deliberazione e per ogni altra attività tesa a rendere effettivi i diritti riconosciuti ai consiglieri dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

2. I Gruppi consiliari utilizzano i locali e gli idonei strumenti messi loro a disposizione per riunioni, incontri e comunque per lo svolgimento delle funzioni amministrative.

CAPO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 18 - Diritto di iniziativa e di informazione

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, comma 2, del TUEL e di presentare interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.

2. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dalle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento.

3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta dell'Unione, contestualmente alla loro pubblicazione all'albo pretorio telematico, sono trasmesse in elenco ai Capigruppo consiliari per posta elettronica ordinaria da parte dell'Ufficio Segreteria.

4. I Consiglieri hanno diritto ad ottenere copia degli atti dell'Unione, delle istituzioni, delle aziende da esso dipendenti e delle società partecipate nonché dei relativi atti preparatori.

5. Il rilascio della copia avviene entro i trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo per gli atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene concordato un maggior termine per il rilascio. Per ulteriori specificazioni si rimanda a quanto stabilito all'art. 18 del Regolamento per l'esercizio del diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi e del diritto di accesso civico e civico generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Art. 19 - Presentazione di emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione.

2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio prima della discussione della proposta di deliberazione. Nel caso si tratti di emendamenti che incidono su aspetti tecnici e/o contabili delle deliberazioni, tali da rendersi necessaria l'acquisizione di nuovi pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio rinvia la proposta alla prima seduta utile per l'approvazione del nuovo testo.

3. Il Presidente del Consiglio può dispensare dalla presentazione per iscritto di emendamenti quando si tratti di variazioni di lieve entità, nel quale caso si limita a farne prendere precisa nota dal Segretario dell'Ente.
4. È consentito ad ogni Consigliere di presentare più emendamenti, ma nessuno di essi è più ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta alla quale gli emendamenti si riferiscono.
5. Gli emendamenti sono illustrati e discussi. L'illustrazione è effettuata dal proponente e al conseguente dibattito partecipano un rappresentante per gruppo consiliare per cinque minuti ciascuno. Alle eventuali dichiarazioni di voto possono partecipare il proponente e i rappresentanti dei gruppi consiliari per un minuto ciascuno secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
6. Gli emendamenti vengono votati secondo le modalità stabilite all'art. 59 del presente regolamento.
7. Ogni emendamento può essere ritirato in qualsiasi momento.
8. Il Presidente dichiara irricevibili i testi redatti in termini oltraggiosi da parte dei Consiglieri.

Art. 20 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda rivolta al Presidente, sottoscritta dal Consigliere proponente, relativa a materie di competenza dell'Unione o comunque di interesse o rilievo territoriale, al fine di conoscere:
 - a) se una determinata circostanza sia vera;
 - b) se alcuna informazione su taluno fatto sia pervenuta alla Giunta;
 - c) se tale informazione sia esatta;
 - d) se il Presidente e la Giunta abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.
2. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito al precedente comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il Presidente può, previo parere conforme del Segretario dell'Ente, motivatamente dichiararla inammissibile.
3. Il Consigliere deve specificare nell'interrogazione se intende ricevere risposta orale in Consiglio, in Commissione oppure risposta scritta. In mancanza di tale specifica indicazione si intende che l'interrogazione è a risposta scritta.
4. La risposta scritta è fornita dal Presidente o dal Sindaco delegato per materia e comunicata all'interrogante entro il termine ordinatorio di venti (20) giorni dalla data di presentazione. Il Presidente o il Sindaco delegato per materia possono avvalersi della relazione scritta del Segretario dell'Ente e/o del Dirigente del Servizio competente. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Presidente di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta.

5. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione va inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio utile e la risposta viene data in aula e se richiesto deve essere ripetuta per iscritto all'interrogante.
6. Le interrogazioni con risposta orale devono essere iscritte nell'ordine dei lavori del Consiglio nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione. Gli interroganti o i loro Capigruppo consiliari, nel corso della riunione della Conferenza dei Capigruppo, definiscono la programmazione della trattazione delle interrogazioni. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Presidente o il Sindaco competente, alla presenza dell'interrogante.
7. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche all'apertura della seduta, rimettendo copia del testo al Presidente del Consiglio.
8. Il Presidente dell'Unione, o il Sindaco delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, nei limiti di tempo a queste riservate e sempreché dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro il termine di dieci (10) giorni.
9. Qualora venga richiesta la discussione in aula, ma il Consiglio non venga convocato entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione al protocollo dell'Unione, all'interrogazione viene comunque anticipata risposta scritta entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
10. Al momento stabilito dal Presidente del Consiglio per l'esame delle interrogazioni per le quali è stata richiesta risposta orale, se l'interrogante o l'interpellante non si trovino presenti quando venga in discussione la loro interrogazione o interpellanza, questa si ha per ritirata, a meno che il presentatore ne abbia chiesto il rinvio o che la sua assenza sia giustificata.
11. Il Consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i dieci minuti. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di cinque minuti.
12. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
13. Qualora l'interrogazione sia presentata da più Consiglieri, il diritto di replica è riservato ad uno solo dei presentatori. Salvo diverso accordo tra gli interroganti si intende che il diritto competa al primo firmatario.
14. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio, su richiesta di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri decida, laddove verta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale, di trasformare l'interrogazione in interrogazione con dibattito (interpellanza).

15. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano trattate contemporaneamente.

Art. 21 - Interpellanza

1. L'interpellanza è un'interrogazione a risposta orale iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e dalla quale scaturisce un verbale. Essa consiste nella domanda scritta fatta al Presidente o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.

2. Essa può inoltre richiedere al Presidente o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.

3. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti per le interrogazioni.

4. I consiglieri non possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.

5. Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.

Art. 22 - Mozioni

1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:

a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico sull'attività del Presidente e della Giunta;

b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza territoriale, ed all'attività svolta dall'Unione, direttamente o mediante altri enti e soggetti;

c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle Commissioni e della Presidenza del Consiglio;

d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.

2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio per iscritto, firmata dal/dai proponente/i. Viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile successiva alla data di presentazione.

3. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che il comma 1 stabilisce per le mozioni, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, oppure se il suo contenuto esuli dalle materie di competenza consiliare, il Presidente del Consiglio, previo parere conforme del Segretario dell'Ente, può motivatamente dichiarare inammissibile la proposta di mozione, e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i quindici giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

4. Il Consiglio può esaminare una proposta di mozione solo se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso o analogo oggetto devono essere discusse di regola congiuntamente e sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta, mentre la proposta di mozione di uguale o analogo oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione. Qualora una proposta di mozione, pur avendo lo stesso o analogo oggetto di una deliberazione o di altra mozione, tratti argomenti significativamente più ampi, il Presidente del Consiglio può non porla in votazione iscrivendola all'ordine del giorno della seduta successiva.

5. L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale sottoscritta da 1/5 dei Consiglieri ai sensi di Legge.

6. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo a conclusione del dibattito. La mozione non può contenere oneri a carico del bilancio dell'Ente. Fino al momento della votazione finale della mozione è consentito ai Consiglieri aggiungere la propria firma.

7. Le proposte di emendamento devono essere redatte per iscritto e firmate dal proponente. La discussione degli emendamenti avviene congiuntamente alla discussione della proposta di mozione alla quale si riferiscono. Gli emendamenti possono essere sottoposti a votazione solo dopo che il proponente la mozione abbia dichiarato esplicitamente di accettarli. Se la mozione è presentata da più Consiglieri la dichiarazione di accettazione è espressa dal primo firmatario o, in caso di sua assenza, dal secondo. La votazione avviene separatamente, subito dopo la chiusura della discussione, con le modalità di cui all'art. 59 del presente Regolamento. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione. Il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio, approvata dalla maggioranza dei votanti e con il consenso del proponente, può decidere che la votazione degli emendamenti relativi ad una proposta di mozione avvenga congiuntamente alla mozione stessa comprensiva degli emendamenti, o sulla base di parziali raggruppamenti degli emendamenti.

8. Alla discussione delle mozioni possono partecipare tutti i Consiglieri, ma nessuno può parlare per più di cinque minuti.

9. Chi ha partecipato alla discussione una volta non può chiedere nuovamente la parola, a meno che non sia il proponente, al quale è consentito un secondo intervento, non superiore ai tre minuti, per riassumere i propri concetti e presentare il testo definitivo della mozione sulla quale deve aver luogo la votazione.

Art. 23 - Mozione d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale alla legge o al presente Regolamento, ed anche il rilievo sul modo e l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, o con cui si intende procedere alla conseguente votazione, avanzato alla Presidenza da uno o più Consiglieri.

2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente del Consiglio.

3. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione ed a maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è una decisione adottata dal Consiglio Comunale, con cui esso esprime la propria posizione o formula proposte o richieste su questioni di rilevante pubblico interesse, anche esulanti la competenza amministrativa del Consiglio dell'Unione. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.

2. Gli ordini del giorno sono inseriti nella convocazione del consiglio su richiesta scritta dei proponenti. Il proponente deve assicurarsi che il testo sia reso disponibile agli uffici in un formato informatico successivamente trattabile affinché possa essere inserito fra le proposte di deliberazioni del Consiglio. Possono essere presentati da uno o più consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica.

3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, all'inizio della seduta e nella stessa trattati, a discrezione del Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo consiliari.

4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti totali. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, i Sindaci e i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di cinque minuti.

5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

7. Alla presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno si applicano le disposizioni stabilite per le mozioni.

CAPO III - DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 25 - Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri dell'Unione esercitano le proprie funzioni durante il mandato amministrativo in qualità di rappresentanti dell'intero territorio dell'Unione.

2. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni, i Consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori, ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

3. Il Consigliere nell'espletamento del proprio mandato ha il dovere del segreto d'ufficio, per informazioni e fatti dei quali viene a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi e da regolamenti.

4. I Consiglieri dell'Unione, in quanto eletti nei consigli comunali dei comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

Art. 26 - Astensione obbligatoria

1. Tutti i Consiglieri dell'Unione (ivi compresi il Presidente ed i Sindaci) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere nei casi previsti dalla Legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende anche al Segretario dell'Ente.

3. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 27 - Partecipazione alle sedute

1. Ogni Consigliere dell'Unione è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

2. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario e il Presidente del Consiglio perché ne sia presa nota a verbale. Parimenti, il Consigliere che arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori dovrà, per non essere considerato assente, darne comunicazione al Segretario e al Presidente del Consiglio.

3. In caso di assenza il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta il giorno prima della seduta stessa, per il tramite della Segreteria dell'Ente via fax o posta elettronica o, in caso di avvenuto impedimento e urgenza, per il tramite del Capogruppo o del sindaco del comune di appartenenza.

4. Si ritengono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di malattia, gravi motivi familiari, assenze per esigenze di lavoro, per congedi autorizzati dal Presidente dell'Unione o dalla Giunta e altre situazioni assimilabili. Non si ritengono giustificate le assenze dovute a costante impedimento per ragioni professionali o di lavoro.

5. Delle assenze giustificate se ne deve fare menzione nel processo verbale della seduta, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 28 - Decadenza

1. La decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione è disciplinata secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie e dalla Legge.

2. Oltre i casi previsti dalla legge, la mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificazione, dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere. A tale riguardo il Presidente del Consiglio entro e non oltre quindici (15) giorni dall'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede, con notifica di avviso, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, trasmettendo per conoscenza la notifica anche al Sindaco del Comune di

cui è rappresentante il Consigliere. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine di quindici (15) giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta, nella prima seduta utile, all'esame del Consiglio che, tenuto conto delle cause giustificative, delibera con il voto favorevole dei quattro quinti (4/5) dei Consiglieri presenti, escluso il Consigliere interessato al provvedimento. La delibera deve essere notificata al Sindaco del Comune del Consigliere decaduto, per l'avvio del procedimento di sostituzione del Consigliere, con le modalità previste dall'art. 13 del vigente Statuto.

Art. 29 - Cessazione dalla carica di Consigliere

1. La cessazione dalla carica di Consigliere dell'Unione, e le procedure per la relativa sostituzione, sono disciplinate dal vigente Statuto. I comuni aderenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Unione il verificarsi delle suddette cause di cessazione per uno o più consiglieri del proprio comune.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio, sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Unione provvede a comunicare al Comune di competenza le avvenute dimissioni e si attivano le procedure statutariamente previste per la sostituzione del Consigliere dimissionario.

TITOLO III - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 30 - Programma di mandato del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione predispone un programma di mandato, di validità pari alla durata del suo mandato, con indicati gli obiettivi di carattere generale da perseguire nel periodo, che viene aggiornato alla scadenza del mandato. Tali obiettivi confluiscono nel Documento Unico di programmazione (DUP).

2. Il programma di mandato del Presidente è sottoposto ad apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 31 - Rapporto del Presidente dell'Unione sulle principali attività svolte all'Unione nell'anno precedente

1. Il Presidente dell'Unione provvede, entro il 15 aprile di ogni anno, ad inviare ai Consigli comunali dei comuni aderenti un rapporto circa le principali attività svolte dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le eventuali criticità presenti, i principali programmi e obiettivi futuri.

2. L'avvenuto invio del rapporto ai Comuni viene comunicato dal Presidente al Consiglio dell'Unione Mugello, in maniera che i consiglieri possano farsi promotori della discussione

del rapporto stesso all'interno dei propri consigli comunali per l'invio di osservazioni, note e proposte ai competenti organi dell'Unione.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAPO I - CONVOCAZIONE

Art. 32 - Competenza

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è disposta dal Presidente del Consiglio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione viene disposta dal Presidente dell'Unione o da un Sindaco delegato.

2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio qualora ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre (3) volte all'anno per l'approvazione degli atti fondamentali dell'Ente (Bilancio di Previsione, Rendiconto della gestione, verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del T.U. n. 267/2000), su richiesta della Giunta Esecutiva, oltre che qualora lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica, in un termine non superiore a venti giorni decorrenti dall'acquisizione della richiesta al protocollo dell'Ente. La richiesta deve essere avanzata al Presidente del Consiglio per iscritto e deve indicare le questioni da trattare. Al Segretario dell'Ente compete la verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di soggetti legittimati; non può sindacarne l'oggetto, ma verifica che lo stesso non sia manifestamente estraneo alle competenze del collegio, oppure illecito o impossibile.

Art. 33 - Convocazione delle sedute

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura della seduta, della sede dove la stessa sarà tenuta, e dell'ordine del giorno, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. L'avviso di convocazione deve altresì indicare le interrogazioni e interpellanze che saranno trattate.

3. Di norma la durata di una seduta non può eccedere le cinque ore. Le eventuali deroghe a tale termine sono possibili solo quando si debba discutere su provvedimenti con scadenza di Legge ovvero quando il Consiglio si esprima in tal senso con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. L'avviso di convocazione deve indicare se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario e se viene convocata d'urgenza.

5. Il Consiglio è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche presentate dal Presidente, Documento Unico di Programmazione (DUP), stato di attuazione dei programmi, approvazione del bilancio di previsione e delle

sue variazioni, del rendiconto della gestione, della verifica degli equilibri di bilancio, del bilancio consolidato e di tutti gli atti relativi al “sistema” bilancio.

6. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.

7. Il Consiglio può essere convocato d’urgenza quando risulti giustificato dall’esigenza dell’esame immediato di determinati argomenti.

8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono firmati dal Presidente del Consiglio o da colui che lo sostituisce ai sensi dell’articolo precedente.

9. Il Presidente del Consiglio, quando lo ritiene opportuno, può inviare ai consiglieri un preavviso informale circa il giorno ed eventualmente l’orario previsti per lo svolgimento della successiva seduta del Consiglio. Il preavviso viene comunicato informalmente ai Consiglieri dalla segreteria dell’Unione esclusivamente a mezzo sms o e.mail. Tale preavviso informale non ha nessun valore ufficiale e ogni seduta del Consiglio dovrà pertanto essere convocata ufficialmente, anche in data e ora diversa da quella indicata nel preavviso informale, mediante convocazione ufficiale resa nei tempi e modi regolamentari previsti.

Art. 34 - Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica o Posta Elettronica Certificata con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l’indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta. La consegna dell’avviso di convocazione si intende assolta con la ricezione dell’avviso di lettura o in caso di PEC con ricevuta di consegna; qualora entro due giorni dalla seduta del Consiglio non fosse pervenuta alcuna conferma di lettura, sarà cura dell’ufficio accertarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione della convocazione.

2. Ove per cause di forza maggiore la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l’avviso di convocazione per mezzo di raccomandata postale semplice.

3. Ai Consiglieri che non dispongano di idonea strumentazione informatica, l’avviso di convocazione sarà recapitato al domicilio per posta raccomandata.

4. I Consiglieri entro cinque giorni dalla loro elezione da parte del consiglio comunale del quale fanno parte, ovvero in caso di subentro a seguito di surroga, devono depositare presso l’Ufficio Segreteria apposita dichiarazione scritta contenente i dati necessari ad effettuare la convocazione ai sensi dei commi 1 e 2.

5. I Consiglieri hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni cambiamento dei dati sopra indicati al fine di permettere il corretto invio dell’avviso di convocazione e della documentazione da discutere in consiglio.

Art. 35 - Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L’avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno sette giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno quattro (4) giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro (24) ore prima di quella stabilita per la riunione. Il termine per la consegna dell'avviso è di ventiquattro (24) ore anche per le adunanze di seconda convocazione.
5. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, sempre con le modalità di cui all'art. 34 del presente Regolamento.
6. L'ordine del giorno può essere integrato su richiesta del Presidente, con l'aggiunta di un altro argomento da trattare, anche nella stessa seduta consiliare purché tutti i Capigruppo siano concordi ed i Consiglieri presenti esprimano voto favorevole all'integrazione.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 36 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Il Consiglio non può trattare o deliberare in ordine ad alcuna proposta di deliberazione, mozione o ordine del giorno che non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilire l'ordine del giorno costituito dalle interrogazioni e interpellanze, mozioni e ordini del giorno che si prevede di trattare nel corso della seduta.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri comunali di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno del Consiglio sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 43 del presente Regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 37 - Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo Pretorio telematico dell'Unione Mugello e sul sito web istituzionale il giorno in cui vengono consegnati gli avvisi di convocazione ai Consiglieri. Il Presidente del Consiglio

dispone idonee forme di pubblicità della seduta di Consiglio, attraverso i mezzi di stampa e altre forme ritenute idonee.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze, sono pubblicati all'Albo Pretorio Informatico almeno ventiquattro (24) ore prima della riunione (contestualmente alla trasmissione dell'avviso).

3. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre particolari forme di pubblicità per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio dell'Unione e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 38 - Deposito degli atti

1. Le proposte di deliberazione predisposte dai singoli uffici dovranno essere inoltrate all'Ufficio Segreteria al fine di rientrare nella composizione dell'ordine del giorno almeno quattro (4) giorni prima del giorno stabilito per la convocazione del Consiglio, ad esclusione di quelle relative al bilancio, i cui termini sono indicati nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio dell'Unione se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei relativi allegati. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

3. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere pronti per la consultazione da parte dei Consiglieri almeno quattro giorni prima dell'adunanza.

4. All'inizio dell'adunanza una copia delle proposte e dei documenti deve essere depositata nella sala dell'adunanza, a disposizione per la consultazione nel corso della stessa.

Art. 39 - Numero legale

1. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi, è necessaria la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei Consiglieri assegnati, salvo non sia previsto dalla Legge o dal vigente Statuto un quorum più elevato per la validità delle deliberazioni.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno in cui è convocata la prima, ma in orario diverso, la seduta è valida agli effetti deliberativi purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

3. Nel numero fissato per la validità della adunanza del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, o i loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di Legge.

4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza.

5. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Segretario ed al Presidente del Consiglio, come disposto dal precedente art. 27, comma 2.

6. La verifica del numero legale può essere richiesta anche dal singolo Consigliere in qualsiasi momento durante lo svolgimento della seduta.

Art. 40 - Sedute di prima convocazione

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato con l'appello nominale eseguito dal Segretario dell'Ente, ed i risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente sufficienti a raggiungere il numero legale, il Presidente del Consiglio dispone che si rinnovi l'appello fino a quando tale numero risulti raggiunto.

2. Decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione per l'appello nominale approvato senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente del Consiglio Comunale dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una seconda convocazione.

3. Dopo l'appello effettuato nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesta per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello legale, avverte il Presidente del Consiglio che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. La verifica del numero legale può essere richiesta altresì dal singolo Consigliere in qualsiasi momento. I Consiglieri richiedenti la verifica del numero legale sono considerati presenti ancorché siano assenti dall'aula al momento del conteggio. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente del Consiglio dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 41 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale o che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima seduta. In seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per Legge, Statuto o Regolamento, maggioranze speciali.
2. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segua ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
3. Nel caso in cui siano introdotti argomenti aggiunti alla seduta di seconda convocazione, questi sono trattati come di prima convocazione.
4. La seduta di seconda convocazione è dichiarata deserta se, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'effettuazione dell'appello, manca il numero legale previsto per renderla valida, da accertarsi con le modalità previste dall'articolo 39, comma 2, del presente Regolamento.
5. Anche la seconda convocazione deve essere comunicata con avvisi scritti nei modi indicati agli art. 34 e 35 del presente Regolamento. Quando però l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che rendasi necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri comunali non intervenuti alla precedente.

CAPO III - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 42 - Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 43 del presente Regolamento. Il Consiglio auspica la maggior presenza della cittadinanza, favorita anche attraverso idonee forme di pubblicità.
2. Chiunque può assistere alle adunanze del Consiglio nell'apposito spazio riservato al pubblico, ma senza facoltà di parola o altro segno di approvazione o disapprovazione.

Art. 43 - Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio dell'Unione si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Il verbale della discussione, in questo caso, non viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma 1, il Presidente del Consiglio invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se chi stava intervenendo intende continuare, o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo, il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e cura che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

4. Ogni componente del Consiglio, precisandone i motivi al Presidente, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta, quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al comma 1. Al termine dell'intervento il Presidente del Consiglio, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.

5. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti il Consiglio, il Segretario dell'Ente e personale addetto al servizio.

Art. 44 - Adunanze aperte

1. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario il Presidente del Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio dell'Unione, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni che abbiano contenuto provvedimentale, fatta salva l'approvazione di ordini del giorno e/o mozioni.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 45 - Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.
5. I componenti il Consiglio partecipano alle adunanze seduti nei posti loro riservati.
6. L'utilizzo dei cellulari e/o dispositivi multimediali, ove necessario, è consentito in modalità silenziosa e nel rispetto dei lavori del Consiglio.
7. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti.
8. I componenti il Consiglio non possono intervenire nella discussione, se non dopo aver richiesto la parola al Presidente del Consiglio, ed averla ottenuta. Essi non possono interrompere, o disturbare, gli interventi di altri Consiglieri che abbiano in quel momento la parola.
9. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere che ha la parola.
10. Solo al Presidente del Consiglio è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamarlo al Regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
11. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 46 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dalle decisioni adottate dal Consiglio. Negli spazi riservati al pubblico, non è consentita la distribuzione di volantini, l'esposizione di cartelli o striscioni, e l'uso di qualsiasi altro mezzo che rechi disturbo al Consiglio.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente del Consiglio, che li esercita avvalendosi, ove

occorra, dell'opera degli agenti di Polizia Locale. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dallo spazio riservato al pubblico di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma 1. Chi sia stato espulso non viene riammesso per tutta la seduta.

3. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente del Consiglio e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza è arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente del Consiglio, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente del Consiglio egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente del Consiglio, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 47 - Accesso all'aula consiliare durante le adunanze

1. Il Presidente del Consiglio, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari dell'Ente perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti o dirigenti di aziende, istituzioni, enti o organizzazioni partecipate o di proprietà o sottoposte a vigilanza dell'Unione o qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle sue conoscenze tecniche sull'argomento di che trattasi, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 48 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Presidente del Consiglio, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del Segretario l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta.

2. Subito dopo, il Presidente del Consiglio procede alla nomina degli scrutatori come indicato all'art. 8 del presente regolamento, designando tre Consiglieri, due di maggioranza e uno di minoranza, esclusi i Capigruppo. Essi hanno il compito unitamente al Segretario di coadiuvare il Presidente nello spoglio delle schede e nel computo dei voti in occasione di votazioni a scrutinio segreto ed in votazioni ad alzata di mano.

3. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono di norma trattati nel seguente ordine:

- a) Approvazione verbali sedute precedenti;
- b) Comunicazioni;
- c) Proposte di deliberazione;
- d) Interrogazioni, interpellanze;
- e) mozioni, ordini del giorno;
- f) domande di attualità;

4. Proposte di deliberazione, mozioni, ordini del giorno sono trattate secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata del Presidente del Consiglio o di un Consigliere, sentiti i Capigruppo, se questa non incontra opposizione. L'eventuale proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa in votazione ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel caso di mozioni o ordini del giorno la modifica dell'ordine di trattazione può avvenire solo con il consenso espresso del proponente.

Art. 49 - Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio e ogni Consigliere, possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno con cui portano a conoscenza del Consiglio le informazioni e le questioni che reputano utili. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

2. Prima dell'apertura della seduta, o in qualsiasi momento della stessa, ogni Consigliere può richiedere al Presidente, indicandone succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento o in momento immediatamente precedente la seduta. Il Presidente del Consiglio, esaurito l'argomento in discussione o, in casi eccezionali, interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio della richiesta, e decide se concedere la parola e per quanto tempo. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. Sulla comunicazione del Consigliere, il Presidente, o i componenti della Giunta, possono comunque intervenire.

Art. 50 - Domande di attualità

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti accaduti in un momento successivo all'ultima seduta del Consiglio ovvero su fatti di particolare rilevanza. Le domande di attualità devono interessare l'Amministrazione o questioni di particolare importanza ed urgenza riguardanti l'attività dell'Amministrazione o che comunque la vedano coinvolta o cointeressata.

2. Le domande di attualità, formulate in forma orale e in modo rapido e sintetico, sono rivolte al Presidente dell'Ente. Il Presidente, o il Sindaco da lui delegato, risponde nel tempo massimo di due minuti.

3. Domande d'attualità possono essere rivolte anche al Presidente del Consiglio per avere informazioni su argomenti di competenza istituzionale del suo ufficio.

Art. 51 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste:

a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento;

b) in una proposta relativa all'organizzazione dei lavori.

2. La mozione d'ordine è proponibile in qualsiasi momento della seduta, anche oralmente.

3. Le richieste di intervento annunciate come mozione d'ordine, ma riguardanti questioni diverse da quelle indicate al precedente comma 1, sono inammissibili.

4. Le mozioni d'ordine hanno la precedenza sulla questione di merito e ne sospendono la discussione, che potrà essere ripresa solo dopo la definizione delle anzidette mozioni.

5. Qualora sorga opposizione all'accoglimento della mozione d'ordine, la discussione è rimessa al Consiglio che, a maggioranza dei Consiglieri votanti, si esprime a voti palesi previo eventuale intervento di un solo oratore favorevole alla proposta e di uno contrario.

Art. 52 - Mozioni / Ordini del Giorno

1. Nella trattazione delle mozioni e degli O.d.G. è prevista la seguente tempistica:

a) Il relatore dispone di un tempo massimo di otto minuti per l'illustrazione iniziale;

b) Ogni Capogruppo dispone di otto minuti per il proprio intervento;

c) I restanti Consiglieri dispongono di cinque minuti per il loro intervento;

d) Il relatore dispone di altri otto minuti per la replica;

e) Un solo componente di ciascun Gruppo dispone di cinque minuti per la dichiarazione di voto.

2. Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto difforme rispetto alla dichiarazione di voto espressa dal proprio Gruppo, questi dispone di cinque minuti per la propria dichiarazione di voto; Al proponente sono dati ulteriori tre minuti per le conclusioni.

Art. 53 - Discussione - Norme generali

1. Fatti salvi i diversi termini previsti in altri articoli del presente Regolamento, per le proposte di deliberazione è prevista la seguente tempistica:

a) il relatore dispone di un tempo massimo di dieci minuti per l'illustrazione iniziale;

b) un componente di ciascun Gruppo consiliare dispone di otto minuti per l'intervento principale. Per intervento principale si intende il primo intervento di ciascun Gruppo consiliare, fatta salva diversa dichiarazione;

c) i restanti Consiglieri dispongono di cinque minuti per il loro intervento;

d) il relatore dispone di altri dieci minuti per la prima replica;

e) un solo componente di ciascun Gruppo dispone di 5 minuti per il secondo giro di interventi, compresa la dichiarazione di voto. Qualora un Consigliere intenda esprimere

un voto difforme rispetto alla dichiarazione di voto espressa dal proprio Gruppo, questi dispone di cinque minuti per la propria dichiarazione di voto;

f) il Presidente, o il Sindaco competente, dispone di dieci minuti per le conclusioni finali, a meno che, per la complessità delle domande da parte dei Consiglieri, sia giustificabile un maggiore tempo di intervento.

2. I termini previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, o quando la Conferenza dei Capigruppo lo ritenga opportuno.

3. In caso di trattazione congiunta di più oggetti iscritti all'ordine del giorno, la Conferenza dei Capigruppo deciderà la durata dei tempi di intervento.

Art. 54 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerare decaduto, precisandone i motivi. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione in merito.

3. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di ammettere questioni pregiudiziali o sospensive anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

4. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio decide a maggioranza dei votanti con votazione palese.

5. Nel caso di mozioni o ordini del giorno, la questione pregiudiziale o sospensiva può essere posta in votazione solo con il consenso espresso dei proponenti.

Art. 55 - Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio stesso, senza discussione, con votazione palese a maggioranza dei votanti.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di due minuti per intervento.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO VERBALE DELLE SEDUTE

Art. 56 - La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio dell'Unione sono svolte, a termini di Legge, dal Segretario.
2. Nel corso della seduta, in caso di temporanea assenza o impedimento del Segretario, funge da verbalizzante un Consigliere designato dal Presidente del Consiglio.
3. Il Segretario deve astenersi dal prendere parte al dibattito e allontanarsi dalla sala dell'adunanza quando sia in discussione un oggetto che riguardi direttamente la sua persona o i suoi parenti ed affini.

Art. 57 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario, o chi lo sostituisce, dirige e coordina il procedimento di redazione del verbale della seduta consiliare, utilizzando anche tecniche di registrazione digitale e rilevando la partecipazione dei Consiglieri e degli esiti delle votazioni rese per alzata di mano.
2. Il verbale riprodotto in forma scritta può essere costituito dal resoconto integrale della seduta registrata con tecniche di registrazione digitale. Lo stesso deve contenere tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio, e all'interno del medesimo devono essere indicati per ogni singolo argomento:
 - a) il sistema di votazione adottato;
 - b) il numero ed il nome dei Consiglieri che pur rimanendo in aula hanno dichiarato di non partecipare al voto;
 - c) il numero dei Consiglieri votanti;
 - d) il numero e il nome dei Consiglieri astenuti;
 - e) il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, con i nominativi dei contrari;
 - f) il numero delle schede bianche, nulle e/o contestate;
 - g) i nomi degli scrutatori presenti.

Art. 58 - Riprese audiovisive

1. Il presente articolo ha la finalità di disciplinare le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio per assicurare il rispetto dei diritti della cittadinanza e per una più larga diffusione dei lavori del Consiglio. Possono riprendere le sedute del Consiglio tutti i soggetti privati, i giornalisti, le emittenti televisive che abbiano fatto richiesta al Presidente del Consiglio entro 48 ore dall'ora prevista per la convocazione del Consiglio. A tale scopo viene predisposto un apposito modulo di domanda che comporti anche l'assunzione di responsabilità del richiedente per un eventuale utilizzo improprio e contrario delle Leggi. La domanda può essere inviata anche per via telematica. Il mancato assenso dovrà essere comunicato entro ventiquattro (24) ore dal giorno di convocazione del Consiglio, in caso contrario la richiesta si intende accolta.

2. Il Presidente del Consiglio informerà i Capigruppo della registrazione audio-video della seduta e della successiva trasmissione. Informerà altresì tutti i Consiglieri all'inizio dell'adunanza, prima dell'inizio dei lavori. Le riprese riguardano esclusivamente lo svolgimento della seduta consiliare. I Consiglieri, durante i lavori del Consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce e la propria immagine venga registrata. Non può mai essere ripreso il pubblico che assiste alla seduta.

3. Al fine di impedire l'indebita divulgazione di dati sensibili le riprese non possono essere effettuate se si ricorre all'adunanza segreta ai sensi dell'art. 43. E' vietato a chi effettua le riprese intralciare o disturbare i lavori del Consiglio.

4. Le riprese dovranno essere effettuate dal settore riservato al pubblico. Non è consentito l'impianto di fari illuminanti. I soggetti che effettuano le riprese dei lavori del Consiglio possono trasmettere e pubblicare la registrazione anche dividendola in più segmenti, assicurando comunque l'integrità e la comprensibilità degli interventi di ogni singolo Consigliere. L'Ente si tutelerà nelle sedi opportune rispetto a qualunque uso improprio delle riprese, teso a delegittimare il Consiglio ed i singoli consiglieri nello svolgimento delle loro funzioni.

CAPO VII - LE VOTAZIONI

Art. 59 - Modalità generali

1. Il voto dei Consiglieri è espresso, di regola, in forma palese.

2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui all'art. 60; le votazioni in forma segreta sono effettuate nei casi e con le modalità descritte all'art. 62.

3. La votazione non può aver luogo se, al momento della stessa, i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, per la legittimità della votazione.

4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva alla trattazione di un argomento all'ordine del giorno si effettua prima di iniziarne la discussione o la votazione della deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
7. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Segretario, dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
8. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
9. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
10. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio, anche con nuova votazione.
11. Le schede delle votazioni risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
12. Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 60 - Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente del Consiglio pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario, il Presidente del Consiglio ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, se necessario, su invito del Presidente del Consiglio, anche i Consiglieri scrutatori.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono vengono in ogni caso indicati nominativamente nella deliberazione che costituisce estratto del verbale.
6. I Consiglieri che votano a favore vengono indicati solo numericamente desumendosi gli stessi, per esclusione, dall'elenco dei presenti e dei votanti.

Art. 61 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio precisa al Consiglio stesso il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Art. 62 - Votazioni segrete

1. Le votazioni mediante scrutinio segreto vengono effettuate a mezzo di schede secondo modalità che possano garantire la riservatezza del voto.

2. Esse avvengono:

a) quando siano prescritte espressamente dalla Legge o da disposizioni statuarie e regolamentari;

b) nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità morali, delle capacità professionali e dei comportamenti di persone fisiche;

c) quando il Consiglio proceda ad una elezione, salvo che sia diversamente disposto dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento e con le modalità descritte dall'art. 59.

3. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dall'estratto del verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto si procede come segue:

a) le schede, predisposte dall'Ufficio Segreteria, devono essere in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) qualora la votazione debba avvenire scegliendo all'interno di una rosa di candidati, le schede possono recare stampati i nomi dei candidati in ordine alfabetico, con a fianco di ciascuno lo spazio per indicare, con un segno di croce, i candidati votati;

c) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio, scrivendo sulla scheda il cognome o, in casi di omonimia, anche il nome e, nei casi di cui alla precedente lett. b), appone un segno di croce;

d) quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi sulla proposta di nomina di uno o più soggetti preventivamente individuati, deve essere espresso voto favorevole o contrario: il voto favorevole alla proposta di nomina viene espresso scrivendo "SI" ed il voto contrario scrivendo "NO";

e) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto è dato scrivendo "SI" oppure "NO" sulla scheda;

5. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

6. Quando la Legge, gli Statuti od i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare

un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti rimane eletto il più anziano di età. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

7. Le schede che non recano nominativi o indicazioni si considerano bianche; le schede che contengono altre parole o segni di riconoscimento e le schede non leggibili si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.

8. I Consiglieri che si astengono dalla votazione e vogliono farlo rilevare ai fini della verbalizzazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio. Essi partecipano alla votazione, si computano nel numero necessario per rendere valida l'adunanza.

9. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti.

10. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente del Consiglio annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

11. Terminata la votazione il Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Art. 63 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle Leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza semplice si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti potrà essere riproposta solo in un'adunanza successiva. Il Presidente del Consiglio potrà disporre la ripetizione delle operazioni di voto nella stessa seduta nel solo caso in cui la parità di voti sia dovuta ad una irregolarità nella votazione.

4. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente del Consiglio conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 - Modifiche e sostituzioni al regolamento consiliare

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La proposta di abrogazione totale del presente Regolamento non è ammissibile se non è accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Regolamento.

Art. 65 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla Legge Regionale 27 dicembre 2011, n. 68 "Norme sul sistema delle autonomie locali", allo Statuto ed alle altre norme vigenti in materia.

Art. 66 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici (15) giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio informatico.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea", approvato con delibera di Assemblea della ex Comunità Montana Mugello n. 37 del 7/12/2001.
3. L'ente provvede a dare pubblicità al presente regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.